

125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 125 Nomina del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
-Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 125 Nomina del curatore

Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

1. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.
2. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo.

Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Art. 125 Nomina del curatore (1)

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni

125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale «già» istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura «della liquidazione giudiziale» ~~del fallimento~~ e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse «e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo». Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 19 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo dopo le parole: «confluiscono nel registro nazionale» è inserita la seguente: «già»; al secondo periodo le parole: «del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale» e, dopo le parole «delle procedure chiuse» sono inserite le seguenti: «e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo».

Precedente formulazione |green

Art. 125 Nomina del curatore

125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari è soppresso. Gli incarichi già spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei

125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

ragionieri".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 \(Nomina del curatore\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 125 Nomina del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 125 Nomina del curatore 1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale,

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

125 Nomina del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 27 (Nomina del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello